

Decreti “ad ilvam”.

Una storia simbolica dello stato presente del costume legislativo italiano

di Stefano PALMISANO*

“[...] l’aggiudicatario [...] in qualità di individuato gestore, può presentare apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l’esercizio dell’impianto [...] La modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l’esercizio dell’impianto, sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell’istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...] Il decreto, che ha valore di autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell’80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. [...] il termine ultimo per l’attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017. Tale termine può essere prorogato, su istanza dell’aggiudicatario [...] con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e per un periodo non superiore a 18 mesi [...]”

L’osservanza delle disposizioni contenute

nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A. e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.”

La brutale traduzione dal lessico normativo è sostanzialmente la seguente: 1) chi, entro il 30 giugno, presenterà un’offerta vincolante per l’acquisto o l’affitto dell’Ilva potrà proporre modifiche anche rilevanti al piano di risanamento ambientale, e queste gli saranno consegnate in un grazioso pacchetto incartato con apposito decreto scritto su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei ministri; tali modifiche potranno sostituire i contenuti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 2) il termine di attuazione del piano delle prescrizioni ambientali, che già curiosamente “si intendeva attuato” se queste ultime fossero state adempiute nell’80 % del loro totale, viene ulteriormente prorogato, di 18 mesi; 3) come perla finale, non poteva mancare una doverosa estensione dell’immunità\impunità penale, ex lege,

*Avvocato penalista, Brindisi.

anche all'affittuario o all'acquirente e ai loro collaboratori.

Queste sono le più significative novità introdotte dal decimo (decimo!) decreto legge "salva Ilva" (in corso di conversione mentre si scrive questo pezzo) negli ultimi sei anni; quella che è ormai diventata una simpatica consuetudine di ogni Governo della Repubblica che si rispetti, in maniera del tutto indifferente rispetto al "colore politico" dell'esecutivo stesso, come impone l'etichetta bipartisan sulle questioni politico - economiche serie.

L'unico elemento che in questo perspicuo provvedimento legislativo risulta carente, rispetto ai più alti esemplari simili che lo hanno preceduto, è una diretta ingerenza su un provvedimento giudiziario di fresca adozione, ossia un'invasione di campo nelle prerogative costituzionalmente sancite della magistratura (nel caso di specie, tarantina): ma solo perché in questo caso non ve n'era una specifica ed immediata necessità.

Come, tanto per capirci, si è fatto ai tempi del più luminoso tra i decreti "ad Ilvam" (come fu ribattezzato dalla dottrina giuridica più acuminata): il n. 207 del 2012, quello che intervenne dopo i fatti dell'estate - autunno 2012 (arresti domiciliari ai padroni delle ferriere e ai loro "collaboratori" e avvisi di garanzia a governanti e sottogovernanti per disastro ambientale e reati connessi, sequestro degli impianti, sequestro dei semilavorati ecc...) per rimettere le cose a posto e quindi per restituire, di fatto, la fabbrica nel suo complesso e i suoi prodotti ai suoi "legittimi" proprietari.

In realtà, il nobile elenco di leggi e leggine miranti a preconstituire deroghe, esenzioni dal diritto comune, privilegi, immunità e impunità a favore di padroni, gestori e preposti vari della "più grande acciaieria d'Europa" parte da prima: più precisamente, dal 2010, da quando, cioè, l'allora ministra Prestigiacomo, in piena emergenza benzo(a)pirene, sponsorizzò appassionatamente il decreto legislativo n. 155 che, in nome del recepimento della direttiva europea 2008/50/CE relativa alla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", rimandava al 2013 il divieto di superamento di 1 nanogrammo a metro

cubo per il benzo(a)pirene.

Fu solo il primo di una lunga serie di perle legislative in cui "il *contemperamento delle esigenze della produzione, dell'ambiente e della salute*", come voleva la vulgata ufficiale e, spesso, le stesse rubriche dei provvedimenti legislativi, riceveva interpretazioni concrete tali che a tante categorie avrebbero fatto pensare piuttosto che al "contemperamento".

Fino alla folgorante idea dell'immunità penale per decreto, sancita nel testo normativo cui si è fatto riferimento sopra. In presenza di un'eventuale procedimento penale, in origine solo il "commissario straordinario", con il decreto citato all'inizio anche "affittuario o acquirente e soggetti da questi funzionalmente delegati," ben potrebbero, quando dovessero esser chiamati a rendere conto delle loro condotte e delle conseguenze di queste ultime sull'ambiente e sulla salute pubblica, imitare la Lady de Winter dei Tre Moschettieri e mostrare a pubblici ministeri e giudici il salvacondotto, sotto le nobili spoglie di legge della Repubblica: "per ordine mio e per il bene dello Stato il latore della presente ha fatto quello che ha fatto".

Per provare, però, a ricordare la natura e l'entità della posta in gioco in questa brillante serie legislativa, è il caso di tornare a quello che, come si accennava, resta il più noto dei decreti "salva Ilva": il 207\2012. Ma, soprattutto, è necessario scandagliare, pur sinteticamente, le vicende e le emergenze in senso lato giudiziarie che quel provvedimento legislativo hanno accompagnato, prima e dopo la sua emissione.

A partire, per esempio, dall'altrettanto celebre provvedimento di sequestro degli impianti del Gip Todisco, del luglio di quattro anni fa.

Ma, ancor prima, dall'indagine epidemiologica svolta in sede di incidente probatorio nello stesso procedimento penale, la quale fornì queste difficilmente equivocabili conclusioni: "nei 13 anni di osservazione sono attribuibili alle emissioni industriali 386 decessi totali (30 per anno) ovvero l'1.4% della mortalità totale, la gran parte per cause cardiache. Sono altresì attribuibili 237 casi di tumore maligno con diagnosi di ricovero ospedaliero (18 casi

per anno), 247 eventi coronarici con ricorso al ricovero (19 per anno), 937 casi di ricovero ospedaliero per malattie respiratorie (74 per anno) (in gran parte nella popolazione in età pediatrica, 638 casi totali, 49 per anno).”

Partendo dai risultati del lavoro dei suoi periti, il Gip osservava che *“la gestione del siderurgico di Taranto è sempre stata caratterizzata da una totale noncuranza dei gravissimi danni che il suo ciclo di lavorazione e produzione provoca all’ambiente e alla salute delle persone.”*

“Ancora oggi” gli impianti dell’Ilva producono *“emissioni nocive”* che, come hanno consentito di verificare gli accertamenti dell’Arpa, sono *“oltre i limiti”* e hanno *“impatti devastanti”* sull’ambiente e sulla popolazione.

Continuava il Giudice rilevando che *“l’imponente dispersione di sostanze nocive nell’ambiente urbanizzato e non ha cagionato e continua a cagionare non solo un grave pericolo per la salute (pubblica)”,* ma *“addirittura un gravissimo danno per le stesse, danno che si è concretizzato in eventi di malattia e di morte. [...] Chi gestiva e gestisce l’Ilva”,* chiosava l’estensore, *“ha continuato in tale attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza».*

Insomma, *“trattasi di un disastro ambientale inteso chiaramente come evento di danno e di pericolo per la pubblica incolumità idoneo ad investire un numero indeterminato di persone”.*

I rilievi più pregnanti sotto il profilo della giustificazione, o meglio della doverosità, dell’emissione del provvedimento cautelare reale erano, però, quelli per cui *“l’attività emissiva si è protratta dal 1995 ed è ancora in corso in tutta la sua nocività”.*

Quest’ultima osservazione, peraltro, serve in maniera ineguagliabile a lumeggiare presupposti etici, fondamento *“giuridico”* e implicazioni sull’ambiente e sulla salute pubblica del decreto in esame.

Nobile provvedimento legislativo che si scoprirà ben presto non esser proprio ispirato al principio – obiettivo che il giudice Todisco, sulla scorta di quelle scoperte fatte grazie ai suoi periti, caldeggiava

appassionatamente nella sua ordinanza: *“la doverosa tutela di beni di rango costituzionale che non ammettono contemporaneamente, compromessi o compressioni di sorta quali la salute e la vita umana”.*

Quella situazione, a giudizio del Gip, *“imponesse l’immediata adozione del sequestro preventivo”* degli impianti responsabili del *“disastro ambientale”* che si stava consumando a danno dell’ambiente e della salute dei cittadini di Taranto.

Quei provvedimenti cautelari del Gip Todisco venivano confermati sia dal Tribunale del Riesame di Taranto che,

nella parte in cui venivano impugnati per cassazione (ossia le sole misure degli arresti domiciliari), dalla Suprema Corte.

Ciò imponeva, quindi, al governo *“l’obbligo”* dell’emanazione del primo, vero decreto *“ad Ilvam”*, così fugando qualsiasi eventuale dubbio sulla parte dalla quale stava l’esecutivo *“dei professori”* nel conflitto (in quello specifico contesto spazio – temporale, non era possibile qualificarlo in altro modo) tra le ragioni *“della produzione”* (id est, del profitto) e quelle dell’ambiente e della salute pubblica.

Alla salvezza della Dea Ilva (anche per l’evidente valenza simbolica, per non dire di rappresentanza, che essa aveva assunto nei confronti della moltitudine di analoghi stabilimenti industriali sparsa per il territorio; quindi, in sostanza, di un pezzo qualificante del sistema di produzione nazionale) si dedicavano, pertanto, gli sforzi indefessi di pletore di governanti, parlamentari, rappresentanti istituzionali vari, *“opinionisti”* più o meno qualificati.

Quelle fatiche titaniche fornivano risultati

di alto pregio, in termini sia di produzione normativa che, prim'ancora, di elaborazione politico – culturale: la necessità di “coniugare a Taranto salute e lavoro”; la formale scoperta dell'esistenza di “*stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*” e la relativa necessità di salvaguardia degli stessi; e, infine, la “*tutela delle prerogative governative in materia di politica industriale*” (molti si ricordavano solo in quel preciso frangente del fatto che il governo potesse avere qualcosa a che fare con la politica industriale) contro i pretesi sconfinamenti, per non dire “*le usurpazioni*”, della magistratura.

Sull'altare di quella totalizzante divinità, pertanto, si sacrificavano non solo l'ambiente del territorio di Taranto e la salute e la vita degli uomini, delle donne e dei bambini che vi vivevano, ma anche quel che restava della decenza delle classi dirigenti di questo paese.

Il combinato disposto di tali alate istanze non poteva che trovare il suo logico sbocco in un prodotto legislativo all'altezza: il decreto – legge 03/12/2012, n. 207.

All'art. 1, c. 1, si legge già che “*in caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, [...] qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.*”

Dopo “*la poesia*” contenuta nella presentazione dell'articolato (“*assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili*”), già dal comma 2 si passa subito alla prosa: “*Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel prov-*

vedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame.”

Ma è soprattutto nel comma 4 che si rinviene quella che è la indubitabile, vera ratio legis: “*Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.*”

Omisso medio, l'art. 3, poi, statuisce anche formalmente quella che è stata definita la vera e propria norma “*ad Ilvam*”:

“*1. Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1. [...]*

2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. [...] contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.”

Con il cameo della parte finale del comma 3, sottolineata, introdotta in sede di legge di conversione, ancora una volta in chiave di esplicita, puntuale e concreta soluzione “*ad un problema*” che si era posto con un nuovo provvedimento del Gip che aveva rigettato, limitatamente ai prodotti realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'istanza di dissequestro di quanto originariamente

sottoposto alla misura cautelare avanzata dai difensori degli indagati in seguito all'approvazione del decreto in esame. Pertanto, anche in questo caso, arrivava in tempo reale la risposta legislativa ad hoc alla specifica questione processuale insorta.

Un provvedimento legislativo di questa fatta non poteva rimanere senza un'adeguata risposta da parte dei suoi reali destinatari, ossia i magistrati di Taranto.

Una risposta che, ovviamente, doveva utilizzare gli strumenti che l'ordinamento prevede in questi casi, il primo dei quali è il ricorso alla Corte Costituzionale per il vaglio di legittimità della norma in questione.

Tra i tre diversi ricorsi alla Consulta che partivano da Taranto (dalla Procura, dal Riesame e dal Gip), quello decisamente più significativo ai fini di questo lavoro è ultimo, il ricorso del Gip Todisco.

All'interno della vasta griglia di motivi di illegittimità del decreto dedotti dal giudice ionico, quello senza dubbio più rilevante è l'irragionevole sacrificio che il provvedimento avrebbe comportato del diritto alla salute e della tutela dell'ambiente ad esclusivo vantaggio della tutela della libertà di iniziativa economica e di impresa.

Secondo il rimettente, *“come è noto il legislatore, nell'esercizio del suo potere di legiferare, nel bilanciamento dei vari interessi costituzionalmente protetti, può scegliere in modo discrezionale quale interesse debba prevalere sull'altro in ipotesi di situazioni in cui necessariamente un interesse deve essere compresso a favore di un altro. La scelta tuttavia non deve essere arbitraria ed irrazionale. In linea di principio quindi una disciplina che prevede la prevalenza di interessi legati all'iniziativa economica e all'occupazione rispetto a quelli legati alla salute può anche superare il giudizio di costituzionalità, ma se tale bilanciamento”*, proseguiva il Giudice, *“si risolve in una sostanziale e totale prevaricazione di un interesse costituzionalmente protetto in danno di un altro esso è affetto da irragionevolezza ed arbitrarietà ed assume carattere di incostituzionalità.”*

Il magistrato arrivava, quindi, al nodo della vicenda sottoposta: *“Nel caso che ci occupa non appare difficile individuare*

nella normativa qui denunciata tali caratteristiche che ne determinano il contrasto con la Carta Costituzionale. Invero, la tutela della salute appare chiaramente messa da parte in favore delle ragioni legate alla produzione ed all'occupazione. Come è agevole desumere dal testo del provvedimento”, incalzava l'estensore, *“l'attività produttiva inquinante viene espressamente autorizzata nonostante essa sia dannosa per la salute e l'ambiente per un tempo non superiore a 36 mesi a condizione che siano adempiute le condizioni del provvedimento di riesame AIA nei termini ivi*

indicati [...]

La risposta della Consulta arrivava nel maggio 2013.

Con la sentenza, n. 85, la Corte dichiarava in parte inammissibili ed in parte infondate le numerose questioni poste dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, che aveva censurato tanto l'art. 1 che l'art. 3 del decreto-legge n. 207 del 2012.

Dovendo anche in questo caso effettuare una doverosa, sintetica selezione degli aspetti più pregnanti di questo provvedimento, la parte che merita una citazione è proprio quella con cui il Giudice delle leggi rispondeva al principale motivo di censura del Gip, sopra riportato: quello relativo al rapporto tra gli *“interessi legati all'iniziativa economica e all'occupazione rispetto a quelli legati alla salute”*.

Quella *“risposta”* stava perfettamente dentro quel quadro normativo, ma prim'ancora politico – culturale, che si è sommariamente descritto prima.

Con la non secondaria, e ancor meno

confortante, particolarità che essa proveniva dall'Organo preposto al controllo di legittimità costituzionale delle leggi, e quindi alla garanzia di rispetto della Costituzione nella produzione legislativa. Secondo il Giudice delle leggi, *“tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre ‘sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro’ (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” (sic!) nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.*

Per le ragioni esposte,”, proseguiva la Corte, *“non si può condividere l’assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’aggettivo ‘fondamentale’, contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un ‘carattere preminente’ del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell’ambiente e della salute come ‘valori primari’ (sentenza n. 365 del 1993, citata dal rimettente) implica una ‘rigida’ gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi.*

La Consulta, a questo punto, si produceva in un’affermazione che non brilla di luce propria per limpidezza, per ricorrere ad un pietoso eufemismo: *“La qualificazione come ‘primari’ dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto (sic!).*

Con questo fumoso assunto, dal vago sentore di capzioso sofisma, la Corte Costituzionale chiudeva definitivamente la partita del decreto 207 del 2012 (e della

relativa legge di conversione).

E, per molti versi, spiegava le residue speranze degli ultimi ingenui che si attardano a ritenere che, quando la Costituzione qualifica un diritto come *“fondamentale”, “primario”*.... e impegna *“la Repubblica”* a tutelarlo, ciò voglia dire che nessuno può impunemente calpestarlo quel diritto, neanche in nome della libertà d’iniziativa economica privata, ossia del profitto; che il diritto alla salute non può non avere un *‘carattere preminente’* rispetto a tutti gli altri *“diritti della persona”*, non può non essere posto *“alla sommità di un ordine gerarchico assoluto”*.

Perché *“diritto alla salute”* vuol dire diritto alla vita, e la vita non può non avere un carattere preminente, non può non essere alla sommità di un ordine gerarchico assoluto pure rispetto agli altri *“diritti della persona”*.

Giacché risulta abbastanza arduo, sotto il profilo logico e biologico prima che giuridico, immaginare di poter tutelare qualche altro diritto di una persona, dopo aver violato il suo diritto alla vita.

Come si accennava, mentre si scrive questo pezzo è all’esame delle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati la decima perla della pregiatissima collana decretizia di cui ad inizio dell’articolo stesso.

Tra le previsioni relative alle eventuali modifiche del piano ambientale, oltre a quelle già descritte in apertura, il nuovo testo prevede in sostanza che i soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA possano presentare proposte di modifica del piano ambientale e che tali proposte saranno valutate da un *“comitato di esperti”* istituito dal nuovo comma 8.2., escludendo dalla valutazione ISPRA, e prevedendo la sua consultazione solo come possibilità facoltativa.

ISPRA, ossia l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che, lo si rammenta, è l’Organo statale istituzionalmente preposto alla tutela dell’ambiente e che, in quanto tale, dovrebbe esser in grado di offrire un tasso di competenza e di terzietà per definizione superiore a non meglio precisato *“comitato di esperti”* nominato

dal Ministero dell'ambiente. Ministero sulla cui terzietà, se non anche competenza, nella specifica materia "Ilva" è lecito nutrire più d'un dubbio, per come la stessa è stata gestita dai vari soggetti che alla guida di quel dicastero si sono succeduti negli ultimi sei anni (uno dei quali, quello che, per le sue intemerate a difesa delle "esigenze della produzione", si è reso indimenticabile protagonista delle giornate della calda estate del 2012, due anni fa è stato anche arrestato per peculato).

Quando mai qualcuno avesse avuto dubbi sui punti di partenza e, soprattutto, sui perseguiti punti di arrivo anche di quest'ennesimo omaggio, per decreto, alla Dea Ilva.

Data l'aria che, in questa materia, tira anche nel Palazzo della Consulta, come sopra riportato (nel caso in cui dovesse finire sotto esame di costituzionalità anche questo decreto), ai cittadini di Taranto che vogliono fare pratica di prevenzione primaria e a tutti i cittadini e le cittadine italiani che vogliono provare ad esercitare la nobile e salubre arte della solidarietà, anche come imprescindibile elemento di quella stessa prevenzione, non resta che provare, qui e ora, a far sentire forte e chiara la loro opposizione.

L'opposizione all'idea per cui ci si debba ammalare e morire in massa per l'acciaio, o per qualsiasi altra produzione industriale.